

COMUNE DI ROMA
ART. 11 - PARTIZIONE XV
 28.12.82 S. P. O. Q. R. 0053460
 TITOLO IX BIS CLASSE FASCICOLO

COMUNE DI ROMA
 UFF. SPEC. PIANO REGOLATORE
 29. NOV 1980
 PROT. N. 346

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 (SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1980)

L'anno millenovecentottanta, il giorno di martedì ventotto del mese di ottobre, alle ore 10,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 PETROSELLI LUIGI Sindaco	11 DE FELICE AVV. TULLIO <i>Assessore effett.</i>
2 BENZONI Dott. ALBERTO <i>Assessore deleg.</i>	12 BENCINI GIULIO » »
3 COSTI SILVANO <i>Assessore effett.</i>	13 META EGO SPARTACO » »
4 DELLA SETA PIERO » »	14 CELESTRE ANGRISANI LUIGI » »
5 VETERE UGO » »	15 MAZZOTTI Dott. ARGIUNA VITTORIOSO » »
6 FRAJESE Prof. ANTONIO » »	16 MANCINI OLIVIO <i>Assessore suppl.</i>
7 ARATA Dott. LUIGI » »	17 NICOLINI Arch. RENATO » »
8 D'ALESSANDRO PRISCO Dott. FRANCA » »	18 CALZOLARI GHIO Prof. Arch. VITTORIA » »
9 BUFFA LUCIO » »	19 PINTO ROBERTA » »
10 D'ARCANGELI MIRELLA » »	

Presenti: l'On. Sindaco e n. 15 Assessori.
 Assenti giustificati: gli Assessori Silvano Costi, Olivio Mancini e Roberta Pinto.
 Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.
 (OMISSIS)

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
 F.to PULCI

DELIBERAZIONE N. 8397

Controdeduzioni alle modifiche proposte dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in sede di approvazione del p.p. 4/F « Casal Morena ».

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 669 del 16 febbraio 1971, è stato adottato il piano particolareggiato n. 4/F « Casal Morena », in esecuzione ed in variante al P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e successive modifiche, relativo al territorio compreso tra il Fosso Morena limite zona H2, Via Anagnina, Via della Tenuta del Casaletto, limite zona H2, Via Tuscolana, limite zona H2, Via Tor Vergata, limite zona L2, Fosso Giardino dell'incastro, limite di zona M1, Via Tuscolana, Via di Campo Romano, Via Anagnina, limite zona H1 e H2, Fosso dell'Acqua Mariana;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio Comunale dal 5 maggio 1971 al 3 giugno 1971;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti ed anche successivamente, sono state prodotte n. 334 osservazioni ed opposizioni, alle quali è stato controdedotto con deliberazione della Giunta Municipale n. 4177 del 10 luglio 1974, assunta con delega consiliare concessa con la citata deliberazione n. 669 del 16 febbraio 1971;

Che, esauriti gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza comunale, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato suindicato sono stati trasmessi alla Regione Lazio in data 5 dicembre 1974, con nota U.S.P.R. n. 7689 per l'approvazione di legge;

Che la Regione Lazio, con nota n. 2307 del 20 luglio 1976, ha trasmesso il parere espresso dalla Sezione Urbanistica della Regione stessa, con relazione n. 7000 del 20 marzo 1976;

Che gli atti relativi alle modifiche come sopra proposte dalla Regione Lazio sono stati pubblicati, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 13 novembre 1976 all'11 gennaio 1977;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti la pubblicazione ed anche successivamente sono state prodotte n. 67 opposizioni di cui n. 54 presentate entro i termini prescritti;

Ritenuto che appare necessario e opportuno, controdedurre in merito alle modifiche di cui la Regione Lazio propone l'introduzione;

Che appare, altresì, opportuno corredare del parere dell'Amministrazione Comunale le opposizioni prodotte avverso le modifiche suindicate, al fine di porre in grado la Regione stessa di esprimere un più informato giudizio definitivo;

Che per una più completa visione delle esigenze manifestate dai cittadini si è ritenuto di prendere in considerazione anche le osservazioni ed opposizioni pervenute fuori termine analogamente a quanto operato nei precedenti casi;

Visto il parere espresso in merito dalla III Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 25 febbraio, 27 febbraio, 3 marzo, 5 marzo, 10 marzo e 12 marzo 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 669 del 16 febbraio 1971, con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al piano particolareggiato 4/F « Casal Morena », ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2836;

Visto l'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

a) di adottare le seguenti controdeduzioni alle proposte di modifiche formulate dalla Regione Lazio, Assessorato all'Urbanistica, con nota n. 2307 del 20 luglio 1976 e contenute nella relazione della Sezione Urbanistica Regionale n. 7000 del 20 marzo 1976, nota e relazione che si esibiscono in atti:

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DELL'ASSESSORATO URBANISTICO DELLA REGIONE LAZIO SUL P.P. 4/F - CASAL MORENA.

A) Comprensorio F2 di P.R.G. (pag. 11 del parere regionale).

La zonizzazione del comprensorio F2 è stata completata con la indicazione delle zone edilizie e relativi indici fondiari di edificabilità corrispondenti alla densità territoriale di 100ab/ha, nonché con uno schema aggiornato della viabilità interna e delle aree pubbliche.

B) Zona con utilizzazione di tipo artigianale (pag. 14 del parere regionale).

Il testo delle norme tecniche nella sua stesura originaria, al capo IV, e, precedentemente, all'art. 14 pone già il vincolo che gli insediamenti in esame siano di natura non molesta.

C) Proposta di variante n. 37 (pag. 16 del parere regionale).

Il testo della proposta di variante n. 37 alla pag. 13 della relazione tecnica che si restituisce è stato adeguato alle richieste avanzate.

D) Discordanza tra rappresentazioni grafiche (Pag. 16 del parere regionale).

L'area di cui al punto 1) ha la destinazione di zona N verde pubblico. L'area di cui al punto 2) risulta variata rispetto al p.p. adottato e difforme dalle previsioni del P.R.G. in seguito a variante del tracciato del previsto « asse interquartiere », resasi necessaria per la presenza di numerose costruzioni; si è, inoltre, ritenuto di accogliere parzialmente l'opposizione n. 164, presentata fuori termine, alle cui controdeduzioni si rimanda per maggiore chiarezza.

E) Cambio di destinazione di due zone M3 (pag. 18 del parere regionale).

Sulla planimetria aggiornata è stata variata la destinazione di due aree già classificate M3 per errore e cioè quella relativa al campus scolastico e quella relativa al servizio tecnologico già previsto dalla variante al P.R.G. approvata con D.M. n. 4876 del 6 dicembre 1971.

F) Vincoli assoluti di inedificabilità (pag. 18 del parere regionale).

Per quanto concerne i vincoli di inedificabilità imposti a salvaguardia di preesistenze archeologiche, stante la pratica impossibilità di individuarle con precisione, il vincolo riportato sui grafici ha solo valore indicativo e pertanto è sembrato opportuno prescrivere che venga richiesto il preventivo parere delle competenti Soprintendenze per tutti i progetti che ricadono entro una fascia di m. 200 per lato a partire dall'asse dell'attuale delimitazione dei vincoli. E' stato quindi introdotto, per tali preesistenze (antichi acquedotti) un « vincolo archeologico » indicato sulle tavole di p.p. con retino a nido d'ape bordato a tratteggio, ed è stato aggiunto nelle norme tecniche, al Tit. III - Edificazione, il capo V che contiene le prescrizioni di cui sopra.

G) Viabilità (pag. 21 del parere regionale).

Lo svincolo viario già realizzato dall'A.N.A.S. in corrispondenza dell'incrocio tra la Via Tuscolana e la Via di Casal Morena ha reso superflua la previsione di un tronco di variante della Via Tuscolana stessa nel tratto compreso tra l'inizio della zona F1 di Ponte Linari e la fine della stessa nella direzione dei Castelli; tale svincolo consente infatti il collegamento tra la zona di Ponte Linari e quella sottostante senza interferire con il traffico della Via Tuscolana, che mantiene così il suo carattere di arteria extra-urbana, essendo possibile accedere agli insediamenti di Ponte Linari con la controstrada di servizio già realizzata. Il piano aggiornato ha pertanto abolito la già prevista variante della Via Tuscolana, studiando invece una strada di quartiere che convoglia la viabilità della zona F2 sulla Via di Casal Morena, a sua volta collegata con lo svincolo A.N.A.S. già realizzato. Si crea così una struttura viaria di collegamento della Via Tuscolana con la Via Anagnina (che viene così direttamente coinvolta nel sistema viario del quartiere) mediante il potenziamento, nei limiti del possibile, della Via di Campo Romano.

Quest'ultima diviene pedonale nell'ultimo tratto, sino allo sbocco sulla Via Tuscolana, dove un sottopassaggio pedonale consentirà il collegamento tra la zona di Ponte Linari e l'insediamento non residenziale della zona F2.

La Via della Stazione di Ciampino e la sua prosecuzione Via di Casal Morena diviene un vero e proprio « asse interquartiere » raccogliendo anche il traffico che dall'asse della « Romanina » (p.p. 3/F) viene immesso sulla Via Tuscolana. A tale scopo, nella rielaborazione del piano si è ampliata la carreggiata della Via della Stazione di Ciampino tenendo conto però della edificazione esistente e abolendo pure la doppia carreggiata nel tratto sud

che costituiva la partenza dell'originario « asse interquartiere ». Uno studio particolare si è reso necessario per l'incrocio con la Via Anagnina. Due controstrade di servizio consentono l'ingresso al nucleo nord e sud del quartiere, in particolare svincolando dal traffico sulla Via Anagnina l'accesso all'area di servizio n. 6, intorno alla quale è stato abolito l'originario anello viario, anche per la presenza di numerose abitazioni lungo il suo tracciato che ne rendevano impossibile la realizzazione.

Il previsto « asse interquartiere » ha subito sostanziali modifiche, tenendo conto soprattutto delle costruzioni esistenti: nel tratto a sud della Via Anagnina, esso coincide con la Via dei Sette Metri. Quest'ultima strada si prevede possa essere allargata sino a metri 15,00 e dotata pure di grosse aree di parcheggio in corrispondenza della stazione della Metropolitana. Più che un vero e proprio « asse interquartiere » (funzione assolta, come si è detto, dalla Via della Stazione di Ciampino e dal suo proseguimento, nonché dalla Via di Campo Romano) la Via dei Sette Metri diventa una strada primaria di raccolta della viabilità secondaria e di distribuzione della stessa, anche perché non si è previsto un suo prolungamento oltre i confini comunali verso Ciampino, soprattutto per non gravare su Morena parte del traffico non indifferente del Comune limitrofo. E' opportuno tuttavia che, nell'ambito degli studi relativi alla variante del territorio della X Circoscrizione, si preveda una strada interquartiere (sostitutiva del primitivo « asse » ridimensionato e modificato) che colleghi le zone di Ciampino, Morena e Romanina con un tracciato tangente agli insediamenti, anche per alleggerire il traffico sulle Vie Anagnina e Tuscolana.

La rete di viabilità secondaria è stata studiata dettagliatamente e opportunamente ridimensionata, in qualche caso, così come richiesto. In particolare sono stati aboliti quei percorsi pedonali e ciclabili che, interrompendo la maglia viaria esistente, rendevano anche problematico l'accesso ad alcune proprietà: in luogo dei percorsi pedonali vanno mantenute le strade esistenti.

In genere le strade secondarie hanno una carreggiata non superiore ai mt. 9,50, comprensivi di due corsie di mt. 3,50 più una corsia di sosta di mt. 2,50. Il resto della larghezza complessiva è occupato dai marciapiedi e, in qualche caso, da squares verdi. (Si è cercato, cioè, di rispettare i fili dei verbali di linee e quote già rilasciati.)

Per quanto riguarda i parcheggi pubblici, alle corsie di sosta previste, come si è detto, per tutta la viabilità anche secondaria, si sommano quelli relativi alle fronti con negozi e quelli già previsti nel disegno di p.p. Vale anche in generale, quanto previsto dagli artt. 10, 13, 24 delle norme tecniche.

E' stata ristudiata, come richiesto, la viabilità interna del comprensorio F2 in relazione al nuovo assetto della Via di Campo Romano e allo svincolo viario già realizzato dalla A.N.A.S. sulla Via Tuscolana, in corrispondenza della zona di Ponte Linari. Tutte le aree liberalizzate da precedenti vincoli di viabilità, in special modo quelle interessate dall'originario « asse interquartiere » in gran parte soppresso, sono state utilizzate integrando aree pubbliche limitrofe; in assenza di queste, per aree di modesta dimensione, è stata ripristinata la destinazione residenziale già prevista dal P.R.G.

Il riesame della viabilità, a seguito di parere regionale, e il conseguente ridimensionamento di alcuni percorsi ha determinato variazioni alla dislocazione dei negozi, che diviene così più rispondente allo stato della reale edificazione.

H) Metropolitana.

Circa la possibilità di estendere il più possibile i tratti in galleria e comunque coperti, sembra a questa Amministrazione che sia opportuno rimandare ogni decisione a quando, d'accordo con i tecnici della Società interessata, si studierà la soluzione definitiva nei suoi dettagli esecutivi.

I) Servizi pubblici (pag. 37 del parere regionale).

La superficie dei servizi pubblici di quartiere previsti dal p.p. aggiornato a seguito del parere regionale raggiunge i mq. 304.800, attribuendo una superficie per abitante di mq. 9,27, superiore cioè a quella degli standards urbanistici vigenti. In seguito a una più approfondita indagine si è calcolata in mq. 27.000 circa la superficie di quei lotti in zona M3 occupati da costruzioni abusive, per i quali, come già affermato a pag. 5 della relazione tecnica, si è riconfermata la destinazione di aree di riserva per i servizi di quartiere. La superficie in zona M3 effettivamente disponibile scende a mq. 277,550, capace comunque di attribuire a ciascun abitante mq. 8,44.

Nella rielaborazione del piano infatti sono state incrementate le superfici di alcuni servizi pubblici attraverso la eliminazione o la riduzione di alcune strade; ciò ha consentito pure di integrare le destinazioni d'uso con la previsione di asili-nido, come richiesto. Per quanto riguarda in particolare i servizi scolastici il calcolo delle aule necessarie per ciascun tipo di scuola in base agli indici di scolarità relativi alla popolazione residente ha consentito di accertare che le superfici M3 realmente disponibili per tale uso soddisfano ampiamente le esigenze del territorio interessato al piano, come risulta dalle tabelle allegate alla planimetria.

Per l'area n. 6 (incrementata per l'abolizione del primitivo anello viario), contrariamente a quanto suggerito a pag. 40 del parere regionale, si ritiene debba essere mantenuta la destinazione a centro sanitario, essendo già in costruzione, sull'area n. 5 vicina, un complesso scolastico comprendente una scuola media. L'area distinta con il numero 24, notevolmente incrementata per le profonde modifiche subite dal primitivo asse interquartiere, ha subito pure modifiche per quanto riguarda le precedenti destinazioni d'uso. Pur tenendo conto di alcune costruzioni esistenti, si è potuto ubicare nell'area suddetta, oltre alla chiesa e al centro culturale già previsti, un complesso scuola materna - asilo nido e un centro annonario, già previsto sull'area 19 di difficile utilizzazione per le numerose costruzioni esistenti e per la quale si è prevista la destinazione di area di riserva. Nel comprensorio F2, la cui zonizzazione è stata completata con tutte le indicazioni richieste, si è reperita una nuova area per servizi pubblici, distinta con il n. 7, che ospiterà il complesso scolastico già previsto sull'area n. 3: mentre in quest'ultima troverà posto la chiesa parrocchiale già prevista sull'area n. 1 che invece è stata posta interamente a disposizione del Servizio Ed. Scol. della Ripartizione V su pressante richiesta di quest'ultima (con nota del 4 dicembre 1976) onde poter realizzare una scuola elementare che soddisfi le esigenze della zona di Ponte Linari. Si è tenuto conto di altre osservazioni espresse col parere regionale, ad eccezione di quanto detto per le zone già con destinazione G4 per le quali è sembrato eccessivo reperire altre superfici per pubblici servizi in quanto, come sopra affermato, si è verificato che la dotazione di servizi è superiore a quella prevista dagli standards.

Per quanto riguarda la centrale telefonica che la S.I.P. ha necessità di installare nel quartiere, stante la pratica impossibilità di utilizzare sollecitamente la parte dell'area pubblica n. 10 indicata come « area di riserva » per le numerose costruzioni esistenti, si è incrementata, in seguito all'abolizione del primitivo asse interquartiere, l'area pubblica numero 8, attribuendo congrue superfici sia al previsto servizio scolastico che a quello tecnologico.

Su richiesta del Ministero competente, in base ad un programma di realizzazione di edifici per esigenze dei servizi P.T. concordato con questa Amministrazione Comunale una area sulla Via Sesta di Morena già destinata a verde pubblico, è stata resa disponibile per un ufficio PP.TT. di quartiere (area n. 25). Pertanto si allega la planimetria 1 del piano

generale per centri settoriali e impianti PP.TT. di Roma - Allegato G al presente provvedimento.

Per quanto sopra affermato circa la rispondenza delle aree M3 agli standards urbanistici e tenendo conto che la previsione di scuole materne soddisfa le esigenze della prevista popolazione insediata nel comprensorio, non si è ritenuto necessario estendere la destinazione dell'area n. 7 alla zona limitrofa, già destinata a zona F1. La medesima area già n. 7 è stata destinata a zona N (verde pubblico) in considerazione del fatto che preesistono su essa impianti sportivi operanti (che l'Amministrazione potrebbe utilizzare a particolari condizioni) e che nella zona non esiste alcuna attrezzatura del genere ad uso del quartiere, mentre sarà possibile fruire, nelle vicinanze, dell'area di pubblici servizi n. 6 attrezzata per attività proprie dell'età pre-scolare.

Di tale proposta di variante si fa menzione in coda al già esibito elenco delle varianti al P.R.G. (n. 44).

Per ultimo si fa notare che l'area n. 24, di cui sopra si è detto è interna a uno dei nuclei edilizi spontanei perimetrati (delibera n. 1663 del 20 aprile 1976).

Poiché nello studio di ristrutturazione di tale nucleo, come variante al P.R.G., si è ritenuto opportuno mantenere la previsione del p.p. 4F per l'area in esame, essa è stata computata assieme alle altre zone M3 e compare ancora, pertanto nel grafico che si allega.

L) Verde Pubblico (pag. 44 del parere regionale).

Sono state apportate le modifiche richieste. Va precisato, al riguardo del verde pubblico, che uno dei nuclei spontanei perimetrati (delibera n. 1663 del 20 aprile 1976) è interno al perimetro del p.p. in esame, sottraendo al medesimo una vasta superficie già destinata a verde pubblico attrezzato per lo sport, nonché, come sopra detto, parte dell'area M3 n. 24.

Nonostante tale decurtazione, la dotazione di verde per abitante risulta, alla verifica, superiore a quella prevista dagli standards (mq. 14,3/ab. contro i 9 mq/ab. fissati dalle norme).

M) Edificazione residenziale (pag. 49 del parere regionale).

L'area di cui alla proposta di variante n. 22 è destinata, nel P.R.G. vigente (variante adottata nel 1967) a zona H1 (e non H2 come erroneamente segnato a pag. 12 della relazione tecnica).

Tale area è stata per metà destinata a servizi pubblici (proposta di variante n. 21) e per metà a zona F1 con indice 0,36 mc/mq.

Per quanto riguarda la edificazione nelle aree già classificate G4, vale quanto già affermato a proposito dei servizi pubblici, rammentando che la dotazione di servizi è stata fornita tenendo conto di una popolazione globale che comprende pure i residenti nelle suddette zone.

N) In merito alle opposizioni presentate avverso le previsioni del p.p. adottato, i testi delle controdeduzioni comunali non confermate dalla Regione Lazio sono state modificate come segue, prevalentemente accogliendo le istanze regionali, data la fondatezza delle motivazioni addotte:

Opposizione n. 26 (cui fanno riferimento le nn. 27-33-38) - MANNELLA MAURO e SCHIAVETTO IDA.

Si controdeduce:

Va premesso che il lotto dei ricorrenti rientra nell'ambito della convenzione Ramalli, mentre secondo il p.p. 4/F la proprietà degli stessi ricade parzialmente in sede stradale. Tenuto conto che nella convenzione stipulata tale strada non era prevista e che nei grafici

è stato riportato, non esattamente, il perimetro della convenzione medesima (che passa a filo del confine nord del lotto dei ricorrenti), si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso che viene eliminata la via di p.p. esternamente al perimetro modificato della convenzione e al confine con essa, lasciando inalterato il tracciato della Via Valerio Corvino di cui è impossibile l'ampliamento a motivo della situazione edilizia esistente. La modifica è graficizzata nella planimetria allegata con la lettera 2/1 bis al presente provvedimento.

Opposizione n. 28 - REFRIGERI ENZO.

Si controdeduce:

Premesso che nella redazione del piano particolareggiato sono state mantenute nella maggior parte dei casi le destinazioni a verde e servizi previste dal P.R.G.; premesso ancora che in seguito alla revisione del piano in seguito al parere regionale e al parziale accoglimento dell'opposizione 155 si è proceduto ad una revisione della via interquartiere con particolare riferimento ai fabbricati esistenti e già investiti dal suo tracciato, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso che, in seguito alla parziale eliminazione o riduzione della via interquartiere, il lotto interessato può essere svincolato e destinato a zona R1. (La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria allegata con la lettera 2/1 bis al presente provvedimento).

Opposizione n. 30 - A.C.E.A. (area a servizi n. 6).

Si controdeduce:

Considerati i motivi addotti dalla Azienda si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di imporre un vincolo di inedificabilità sulla fascia di lotti compresa tra la strada provinciale Anagnina e la Via della Tenuta del Casalotto della larghezza indicata dall'A.C.E.A. stessa.

Si precisa anche che tale vincolo non costituirà pregiudizio per idonee soluzioni progettuali relative al previsto servizio sanitario; a tal fine per l'area in esame sarà richiesta l'adozione di ogni accorgimento tecnico di tutela dell'esistente acquedotto.

Opposizione n. 31 - Soc. F.A.T.M.E.

Si rimanda a quanto controdedotto in merito alla opposizione n. 52 presentata dalla stessa Società a seguito della 2ª pubblicazione del p.p. 4/F - Casal Morena.

Opposizione n. 42 - CARDURANI ELIO.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta soprattutto alla luce dello svincolo viario già realizzato dall'A.N.A.S. in corrispondenza dello incrocio tra la Via Tuscolana e la Via di Casal Morena. Tale svincolo rende inutile la previsione di un tronco di variante della Via Tuscolana nel tratto compreso tra l'inizio della zona F1 di « Ponte Linari » e la fine della stessa zona nella direzione dei Castelli, consentendo il collegamento tra la zona di « Ponte Linari » e quella immediatamente sottostante senza interferire con il traffico della Via Tuscolana medesima che può così continuare ad avere, nel tratto in esame, il suo carattere di arteria extra-urbana, anche tenendo conto della controstrada di servizio già realizzata a nord e che dà accesso agli insediamenti della zona Ponte Linari.

In luogo della già prevista variante alla Via Tuscolana nel tratto interessato, il piano aggiornato ha previsto una strada di quartiere che, partendo dalla Via di Campo Romano, raccoglie la viabilità della zona F2 e la convoglia sulla Via di Casal Morena a sua volta collegata con lo svincolo A.N.A.S. già realizzato. Ciò consente di realizzare quella infra-

struttura di collegamento della Via Tuscolana anche con la Via di Campo Romano che diviene a sua volta (come indicato nel parere regionale) strada di raccordo della Via Anagnina con la Via Tuscolana. Nell'ambito della ristrutturazione anche della viabilità secondaria in rapporto alla Via Tuscolana, la Via di Campo Romano, potenziata nei limiti del possibile in base alle sue nuove funzioni, diviene pedonale nel tratto di raccordo con la Via Tuscolana, in corrispondenza della quale si è previsto un sottopassaggio pedonale che consenta il collegamento tra la zona di Ponte Linari e l'insediamento non residenziale (uffici, commercio), relativo alla zona F2.

Per quanto riguarda il punto 2) (collegamento della viabilità di quartiere con la Via Tuscolana mediante svincoli opportuni) vale quanto già detto sopra, facendo notare come la viabilità interna al comprensorio F2 (che è stato studiato più dettagliatamente, precisando meglio indici di edificabilità, verde e servizi pubblici) viene ad integrarsi compiutamente, tramite il nuovo assetto della Via di Campo Romano, con la viabilità dell'intera zona compresa tra la Via Tuscolana e la Via Anagnina.

Per quanto riguarda il punto 3) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel senso di modificare il tracciato della viabilità secondaria interna dell'abitato, in armonia con le soluzioni accolte ai punti 1) e 2). La ristrutturazione della viabilità secondaria e il sistema di svincoli operante sulla Via Tuscolana consentono alla strada principale della zona di Ponte Linari (derivata dal primitivo anello viario) di collegarsi più razionalmente con le residenze e i servizi a sud della Via Tuscolana stessa, senza interferenze pericolose con il traffico extra-urbano della medesima. Per gli altri punti vale quanto già controdedotto.

Osservazione n. 52 - CATANZANI MARIA ed altri.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1), premesso che le aree per le quali è richiesto lo svincolo da zona N e la trasformazione in zona residenziale avevano destinazione F1 secondo il P.R.G. e tenuto conto che con la nuova soluzione adottata dal piano particolareggiato la primitiva area verde, quasi interamente trasformata nell'area a servizi pubblici n. 25, viene a ridursi a soli mq. 1.800, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di concedere la destinazione R1 anche alla citata superficie.

Per quanto concerne la proposta regionale, atta a soddisfare una istanza presentata alla Regione Lazio in cui i proprietari ricorrenti chiedono che l'area in esame e quella limitrofa la destinazione a servizi privati (tenendo presenti anche alcune esigenze locali in materia di infrastrutture di servizio), si fa presente che tale trasformazione è comunque resa possibile da quanto prescritto dagli artt. 22 - 9 e 10 delle Norme Tecniche (destinazione d'uso non residenziale del volume residenziale).

Osservazione n. 53 - BAIETTI AUGUSTO ed altri.

Si controdeduce:

L'area dei ricorrenti, destinata dal P.R.G. parte a zona G4 e parte a zona N, secondo le previsioni del p.p. è stata destinata parte a sede stradale, parte a parco pubblico e parte a zona R1 (con indice di edificabilità, quindi, superiore a quello della zona G4), a seguito di una maggiore precisazione della delimitazione fra zone residenziali diverse, resa necessaria per il particolare notevole frazionamento delle piccole proprietà costituenti le zone G4. Ciò premesso e considerata la carenza di verde pubblico nel settore non appare plausibile la richiesta avanzata al punto 1) che quindi non può essere accolta; per quanto riguarda il punto 2) la richiesta può essere parzialmente accolta nel senso di spostare il previsto par-

cheggio tutto nell'area destinata a zona MI (campus scolastico) restituendo alla zona R1 la relativa proprietà del ricorrente.

Per le aree di sosta previste in corrispondenza dell'area di proprietà del ricorrente, destinata ad attività artigianali (zona stralciata dal p.p. 4/F) potrà provvedersi in sede di p.p. della zona industriale interessata, analogamente a quanto già proposto con le controdeduzioni formulate per la richiesta contenuta nell'opposizione n. 144/15.

Osservazione n. 57 - PONZO LIVIO ed altri.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda i punti 1) e 3) si fa riferimento a quanto scritto per il punto 3) della opposizione n. 144 precisando che a seguito di quanto prescritto dal parere regionale è stato soppresso l'anello stradale previsto a ridosso dell'asse interquartiere (anch'esso ridimensionato o abolito) in prossimità del servizio pubblico distinto con il n. 6 sulla tavola n. 3 (planimetria delle aree pubbliche). Le aree così liberalizzate da vincolo stradale, anche facendo riferimento a quanto suggerito dal parere regionale già menzionato, sono state attribuite al servizio stesso che viene così opportunamente potenziato, non apparendo plausibile la richiesta dei ricorrenti contenuta al punto 3).

In relazione alla soppressione dell'anello viario di cui sopra, non appare più giustificabile l'attribuzione dei volumi non residenziali a fini incentivanti per gli isolati già gravitanti sull'anello stesso, compresi tra Via Anagnina e Via Casal Morena; tali aree sono state pertanto tutte classificate in zona R1 con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq.

Osservazione n. 60 - COIANTE ANDREA.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta ai punti 1) e 3) la richiesta si può ritenere accolta nello spirito, in quanto, proprio per l'incerto tracciato del reperto archeologico da tutelare, l'imposizione del vincolo di inedificabilità verrà attuato sulla base di pareri espressi dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio e alle Antichità di Roma sui progetti ricadenti nella fascia di mt. 200 per lato a partire dall'asse dell'attuale rappresentazione del tracciato stesso.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento alle controdeduzioni all'opposizione n. 74.

Osservazione n. 61 - BORIN NELLO.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento a quanto controdedotto in merito alla opposizione n. 60.

Per quanto riguarda il punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto in merito all'opposizione n. 79.

Osservazione n. 63 (punto 1) e n. 77 - SCARLONI ALESSANDRO ed altri - MICCIARELLI WILMA.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si precisa che l'Ufficio ha già provveduto, anche tenendo conto di quanto prescritto dal parere regionale in materia, ad un ridimensionamento delle sezioni viarie, come appare nei grafici relativi. In base a tale ridimensionamento la Via dell'Acqua Mariana avrà una sezione complessiva di mt. 15 in asse con l'attuale tracciato, fermo restando che in fase attuativa si terrà debitamente conto degli immobili esistenti nella zona F1 di P.R.G.

Per quanto attiene alla richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento alle controdeduzioni al punto 2) dell'osservazione n. 144; per quanto riguarda il punto 3) la richiesta non è materia di opposizione al p.p. per cui non può essere presa in considerazione in questa specifica sede.

Osservazione n. 64 - QUATTROCCHI ALBINA ed altri.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni al punto 2) dell'opposizione n. 155 riguardante la ristrutturazione del primitivo « asse interquartiere »; per quanto attiene le richieste contenute al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) dell'opposizione n. 144; per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 3) si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le strade trasversali oggetto di ricorso sono parte integrante e indispensabile della rete stradale di p.p.

La loro sezione che, nel grafico può parere eccessiva, è comprensiva peraltro di carreggiata di mt. 7,00, marciapiedi, PK e sistemazioni a verde, tali da creare spazi minimi godibili anche per il transito pedonale tra i vari comparti residenziali.

Tutto ciò appare nell'abaco delle strade allegato alla tavola 3 bis della viabilità.

Opposizione n. 67 - RISA RIDOLFO ed altri.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 1), premesso che soltanto alcuni tratti della via del Fontanile Anagnino sono stati allargati, in asse all'attuale tracciato, a m. 15 e che le previsioni di parcheggio sono state effettuate prevalentemente su lotti di dimensioni medie, si ritiene che l'opposizione non dia luogo a provvedimenti.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della opposizione n. 144. Per quanto riguarda il punto 3), premesso che nell'elaborazione dello studio di p.p. si è tenuto nel medesimo conto, nei limiti delle esigenze urbanistiche, il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari e che in sede di esame delle opposizioni tale indirizzo è stato approfondito e perfezionato con la parziale revisione del p.p. già adottato, si ritiene che l'opposizione debba considerarsi già parzialmente accolta.

Opposizione n. 71 - MANNOCCHI ALFREDO ed altri.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 1) si ritiene che l'opposizione possa essere accolta per salvaguardare l'esistenza di numerose costruzioni esistenti, nel senso di ridurre la sezione stradale della Via II di Morena a m. 15,00, articolandone il tracciato come indicato nell'allegata planimetria catastale (2/1 bis All. A).

Tale riduzione risulta inoltre in accordo con quella operata in accoglimento dell'opposizione n. 48 per il tratto di strada compreso tra la Via Interquartiere e la Via II di Morena: nella revisione del piano in seguito a parere regionale, la sezione viaria interessata è stata ulteriormente ridotta, portando a m. 15 l'intero anello di viabilità principale del quartiere. Le aree svincolate vengono destinate a zona M/3, R1 e C2 come da planimetria allegata 2/1 bis All. A.

Per quanto riguarda il punto 2) vale quanto affermato al punto 3) della opposizione 64; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 3) si fa riferimento alle controdeduzioni al punto 2) dell'opposizione n. 144.

Opposizione n. 73 - MARRA ANTONIO.

Si controdeduce:

Premesso che sul lotto dei ricorrenti, che secondo il P.R.G. era destinato a zona G4, è stata accertata l'esistenza di un fabbricato: premesso ancora che secondo il p.p. il lotto in esame ricade in zona R5 ed in parte viene investito da una strada di p.p. con conseguente previsione di demolizione del fabbricato, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di ridurre a mt. 10,50 la sezione stradale nel tratto terminale di Via delle Vigne di Morena.

Tale riduzione che avviene in realtà a scapito della larghezza del marciapiedi e della corsia di sosta, senza alterare la sezione della carreggiata (come può vedersi nella allegata planimetria e relativi dettagli) salvaguarda anche i diritti dei frontisti Soc. Immobiliare Vigne di Morena latori di una istanza presentata direttamente alla Regione (n. 8 in data 7 luglio 1975).

Opposizione n. 75 - MARRA ANTONIO ed altri.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta fatta al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni all'opposizione n. 74; per quanto attiene la richiesta contenuta al punto 2) si fa riferimento a quanto controdedotto ai punti 1) e 3) dell'opposizione n. 60; per quanto riguarda le proposte contenute al punto 3) si ritiene non possano essere prese in considerazione in quanto la loro attuazione apporterebbe modifiche sostanziali alla struttura urbanistica e viaria delle previsioni di piano particolareggiato. In particolare per quanto riguarda il prolungamento della Via dei Sette Metri sino al congiungimento con la già prevista autostrada Roma-Laghi, si ritiene che esso convoglierebbe sulla via suddetta, che può essere considerata il vero asse del quartiere, una quantità di traffico che non sarebbe in grado di assorbire. Per quanto riguarda il capoverso c), esso non è materia di opposizione al p.p., non essendo il ponte sulla ferrovia entro i confini del p.p. 4/F.

Opposizione n. 76 - TUCCERI GIOSUE'.

Si controdeduce:

L'opposizione può ritenersi parzialmente accolta nel senso che per salvaguardare piccole proprietà e costruzioni esistenti si è praticamente abolito l'originario asse interquartiere poiché era di fatto impossibile una sua organica realizzazione, come rilevato anche dal parere regionale: per tale motivo scompare sui grafici la soluzione viaria con vasto « square » centrale all'incrocio della Via IV di Morena con via dei Sette Metri, limitandosi l'intervento del p.p. al solo allargamento a mt. 15 della suddetta Via IV.

Il lotto del ricorrente viene così restituito in buona parte dall'edificazione (zona R/2 di p.p.).

Opposizione n. 78 - GIUSINO ELENA.

Si controdeduce:

Nel grafico aggiornato che, per situazioni di fatto esistenti, riduce la sezione del primitivo asse interquartiere, il lotto della opponente, liberalizzato dal vincolo stradale, viene a far parte di un'area per servizi di quartiere M/3.

Poiché la totalità delle aree vincolate ad M/3, anche al netto di quelle già edificate, è necessaria per soddisfare gli « standard » e poiché la parte del lotto della opponente liberalizzato dal vincolo stradale non può costituire da sola una superficie edificabile, l'opposizione non può essere accolta. Va infine sottolineato che sul lotto in esame insiste una costruzione, costruita quasi certamente senza licenza.

Opposizione n. 95 - IORI ERCOLE ed altri.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione dei ricorrenti tende a salvaguardare l'integrità di alcuni fabbricati e l'edificabilità di alcuni piccoli lotti investiti da una strada di p.p., constatata l'effettiva esistenza di un tracciato viario adiacente alla via di piano particolareggiato, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di modificare l'attuale tracciato con una soluzione articolata in modo più funzionale e più rispondente alle esigenze dei residenti nella zona, quale appare nell'allegato grafico 2/1 bis all. A) e come suggerito in merito anche da parere regionale.

Osservazione n. 97 - LONGO SANTO.

Si controdeduce:

L'area di cui trattasi faceva parte di un'area più vasta che era destinata dal P.R.G. a zona H1, di cui parte è stata trasformata in zona M3 per soddisfare gli « standards » relativi ai servizi. Si è cercato, nel far ciò, di reperire le aree da vincolare prevalentemente sulle proprietà più estese, ridistribuendo la cubatura dei comprensori già H1 sulla restante area edificabile, di cui fa parte il lotto del ricorrente, con indice 0,36 mc/mq. Si ritiene pertanto che un ulteriore aumento di tale indice non trovi giustificazione.

Osservazione n. 100 - SERAFINI BRUNA.

Si controdeduce:

Premesso che l'area della ricorrente secondo il P.R.G. era destinata per due terzi a zona M3, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per quanto già controdotto al punto 2) della opposizione n. 144.

Osservazioni n. 106 - D'OLIMPO FELICE.

Si controdeduce:

Premesso che le aree per le quali è richiesta la trasformazione da zona M3 a zona edificabile avevano destinazione pubblica anche secondo il P.R.G. e che inoltre la totalità delle aree vincolate ad M3, anche al netto di quelle già edificate, è necessaria per soddisfare gli « standards », si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta, anche perché l'area di sedime del fabbricato è investita da una strada di quartiere che collega la Via quarta di Morena con la Via sesta e la cui eliminazione pregiudicherebbe notevolmente il giusto assetto urbanistico della zona.

Osservazione n. 144 - UNIONE LOTTISTI CASAL MORENA.

Si controdeduce:

Fermo restando il testo relativo ai punti 1), 5), 7) 8) delle controdeduzioni già formulate, nonché quello della controdeduzione al punto 2) in quanto nella revisione del p.p., essendo gli « standards » ampiamente soddisfatti, non si sono reperite ulteriori aree M3 a danno della edificazione per quanto riguarda il punto 3), si fa presente quanto segue.

Poiché si presume che la proposta dei ricorrenti tenda a salvaguardare le costruzioni esistenti lungo la Via Servilia, si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta nel senso di modificare il tracciato della via interquartiere, abolendo la carreggiata parallela alla Via Servilia nel tratto fra la Via Anagnina e l'area a servizi n. 6 (peraltro il previsto « asse interquartiere » assolverà solo funzioni di collegamento autonomo tra i nuclei ubicati a sud e a nord della via Anagnina e soprattutto per la presenza di costruzioni esistenti ha visto ridursi notevolmente la propria sezione e modificarsi il tracciato originario). Nel medesimo tratto viene utilizzato come percorso pedonale il traccia-

to già vincolato per il rispetto di una condotta dell'A.C.E.A., a seguito dell'accoglimento dell'opposizione n. 30.

Le aree liberalizzate dal vincolo stradale riacquistano le destinazioni previste dal P.R.G. e cioè a zona edificabile R1 e parte a zona a servizi. Questi ultimi vengono notevolmente incrementati dall'abolizione dell'anello viario come da parere regionale (ved. controdeduzione all'opposizione n. 57).

Per quanto riguarda il punto 4), la ristrutturazione del piano, anche a seguito di parere regionale e per un più stretto adeguamento alle situazioni di fatto che sono andate modificandosi nel tempo, ha portato praticamente alla abolizione dell'asse interquartiere così come originariamente concepito. Nella parte a sud della Via Anagnina seguirà l'andamento della Via dei Sette Metri opportunamente potenziata (sezione mt. 15,00). Il tratto a nord della Via Anagnina ha pure subito notevoli modifiche nel tracciato e nella sezione per la presenza di molti edifici che avrebbero reso impossibile la realizzazione dell'asse stesso così come originariamente previsto.

Le aree liberalizzate per quanto sopra detto dal vincolo stradale sono state restituite alle destinazioni di P.R.G. e cioè a zona edificabile R1 o all'incremento di aree a servizi di quartiere e verde.

Tutte le suddette modifiche compaiono nella allegata planimetria (Tav. 2/1 bis all. A).

Per quanto riguarda il punto 6) si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto non appare ammissibile una riduzione delle sezioni stradali generalizzata a tutta la viabilità interna: a tale proposito si rimanda a quanto affermato al punto 3) della opposizione n. 64.

Osservazione n. 144/-5-11-18-20-29-33-35-48-46-52- 54-56-57-59-62-63-67-69.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la larghezza delle strade proposta dal p.p. rappresenta il minimo necessario per assicurare il normale traffico di quartiere. Si veda pure quanto controdedotto al punto 3) della opposizione n. 64, e al punto 3) della opposizione n. 155.

Opposizione n. 144/-19-21-26-37.

Si controdeduce:

Poiché successivamente all'adozione del piano il tracciato dell'Autostrada degli Acquedotti ha subito sostanziali modifiche non interessando più neppure marginalmente il comprensorio del piano stesso, le opposizioni suddette debbono ritenersi accolte.

Opposizione n. 144/-24-32 - FRANCIOSA GUERINO - LEOPALDI MARIA.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta di reperire altrove l'area destinata a scuola materna, si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) della opposizione n. 144; per quanto concerne la riduzione della sezione stradale di Via Casale Agostinelli vale quanto affermato per il punto 3) della opposizione n. 155.

Opposizione n. 144-33 - LIVI GIOCONDO.

Si controdeduce:

Per quanto concerne il punto 1) della richiesta vale quanto controdedotto al punto 3) della opposizione n. 155; per quanto concerne il punto 2) si rimanda alle controdeduzioni relative al punto 2) della opposizione n. 144.

Opposizione n. 151 - TREVISANI MIRANDA.

Si controdeduce:

Si fa riferimento a quanto controdedotto in merito all'opposizione n. 108.

Osservazione n. 155 - GIUGNI EMANUELE ed altri.

Si controdeduce:

Punti 1-6-7: vale quanto già affermato in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni già presentate avverso il p.p. adottato.

Punto 2): vale quanto controdedotto al punto 4) della opposizione n. 144.

Punto 3): sulla base di quanto già affermato nelle controdeduzioni al punto 3) della opposizione n. 64, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le larghezze stradali proposte in sede di p.p. rappresentano il minimo necessario per assicurare un agevole traffico di quartiere. A parte il fatto che alcune di esse risultano già « verbalizzate » in sede di esame di progetti presentati, si fa notare che tutta la viabilità secondaria di quartiere è impostata su una carreggiata di mt. 7,00 più sosta incrementata da marciapiedi, PK e talvolta aiuole verdi continue che creano spazi godibili anche per il transito pedonale. Circa la proposta di trasformare in pedonale la viabilità minore, essa non sembra (tranne casi eccezionali) possibile di accoglimento poiché tali strade, « verbalizzate » per una larghezza totale di mt. 6,00, sono state realizzate per lo più a spese dei lottisti e danno accesso veicolare alle loro proprietà che altrimenti rimarrebbero intercluse.

Punto 4): si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto le previsioni di servizi, verde e parcheggi fatte in rapporto alla popolazione finale insediabile a p.p. attuato sono superiori agli « standards » minimi previsti e, per quanto attiene i servizi, sono stati ubicati tenendo conto dei loro raggi di influenza.

Ciò che peraltro conduce alla reiezione della presente richiesta è soprattutto il fatto che un ampliamento del perimetro del p.p. per i fini richiesti non dovrebbe essere limitato a valutazioni che interessino solo il comprensorio del p.p., trascurando le esigenze del più vasto settore non ancora definito per quanto attiene alla sua pianificazione attuativa.

Punto 5): il tracciato della linea metropolitana prevista dal p.p. preventivamente concordato con l'Ufficio Speciale per la Metropolitana del Ministero LL.PP. e i rappresentanti della Circoscrizione, è stato studiato soprattutto in relazione alla sua funzionalità di percorso ed alla economia di esecuzione non trascurando i fattori estetici e di sicurezza che hanno reso necessario in alcuni tratti l'oneroso passaggio della linea in galleria.

In fase attuativa si potrà concretizzare la possibilità tecnica di provvedere alla costruzione in galleria di altri tratti della linea metropolitana ricadente nel piano o comunque di tratti coperti oltre quelli già previsti; senza comunque che ciò comporti la restituzione alla edificabilità delle aree già impegnate dal vincolo.

Osservazione n. 156 - CICCONE VINCENZO.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere solo parzialmente accolta nel senso che la soluzione proposta nell'aggiornamento del piano tiene conto dell'edificio esistente e della area di pertinenza. Per la restante parte della proprietà non appare possibile una riduzione del tracciato viario che, collegando tra loro le Vie seconda, terza, quarta, quinta e sesta di Morena con l'asse viario costituito dalla Via dei Sette Metri, deve considerarsi di importanza primaria. Si veda pure quanto controdedotto al punto 3) della opposizione numero 155.

OPPOSIZIONI FUORI TERMINE

Osservazione n. 164 - IAZZONI ELIGIO.

Si controdeduce:

Premesso che la proprietà del ricorrente era destinata dal P.R.G. in gran parte a parcheggio pubblico e per meno di un terzo circa, a zona F1, l'opposizione può ritenersi parzialmente accolta nel senso che, in seguito al ridimensionamento del primitivo « asse interquartiere » che nella zona interessata è stato soppresso per la presenza di numerose abitazioni che ne rendevano impossibile il tracciato, è stata pure ridimensionata la viabilità secondaria ed è stato ridotto il parcheggio pubblico originariamente previsto restituendo al ricorrente, con la destinazione a zona R1 di parte della proprietà (compatibilmente con le esigenze di accesso ai lotti edificabili confinanti) buona parte della cubatura spettante alla zona F1 di P.R.G.

Le modifiche sono graficizzate nell'allegata tav. 2/1 bis all. A).

Osservazione n. 165 - SOCIETA' EDILMETRO.

Si controdeduce:

Non si ritiene ammissibile una riduzione della fascia di inedificabilità per vincolo archeologico limitata al solo lotto dell'opponente; si fa comunque riferimento a quanto controdedotto per i punti 1) e 3) dell'opposizione n. 60.

Osservazione n. 166 - CONGREGAZIONE MONACI BASILIANI.

Si controdeduce:

In seguito al ridimensionamento del sistema viario, effettuato, a seguito di opposizioni accolte, la Via Seconda di Morena è stata ridotta da m. 20 di larghezza a m. 15. Se la difformità del progetto presentato è realmente di soli cm. 50, come affermano i ricorrenti, sarà possibile recuperare tale misura nella rielaborazione dei verbali di linee e quote relativi alla zona interessata.

ISTANZE PRESENTATE DIRETTAMENTE ALLA REGIONE

Osservazione n. 1 - SIG. TOTICCHI ED ALTRI.

Si controdeduce:

L'istanza non dà luogo ad ulteriori provvedimenti in quanto la modifica apportata ai grafici in seguito ad accoglimento di un ricorso non solo non comporta danno alla proprietà dei ricorrenti ma sembra anzi aderire, almeno parzialmente, alla richiesta di cui al punto 2) dell'istanza.

Osservazione n. 2 - CATANZANI ALFONSO.

Si controdeduce:

Vale quanto controdedotto per l'opposizione n. 52.

Osservazione n. 3 - DE SANCTIS OLGA.

Si controdeduce:

Non dà luogo ad ulteriori provvedimenti in quanto l'analoga opposizione n. 127 è stata accolta in sede di controdeduzioni comunali.

Osservazione n. 4 - PONTIFICIA OPERA PRESERVAZIONE DELLA FEDE.

Si controdeduce:

L'area dei richiedenti, al fine di permettere la ristrutturazione degli edifici esistenti ed utilizzati da tempo per attività scolastiche, tenuto pure conto che appare comunque au-

spicabile l'integrazione delle destinazioni a servizi scolastici specie nel settore degli asilini e scuola dell'obbligo. Si ritiene possa avere la destinazione di zona R/1 anziché R/5 giusto parere regionale sfruttando la possibilità di utilizzazione non residenziale secondo la normativa di cui al titolo II capo I artt. 9 e 10 delle norme tecniche di attuazione del p.p. Come da controdeduzione all'opposizione n. 67 l'Istituto richiedente si impegnerà con atto d'obbligo a realizzare solo le attrezzature scolastiche richieste, con esclusione di qualsiasi utilizzazione residenziale.

Osservazione n. 5 - D'OLIMPO FELICE.

Si controdeduce:

Si fa riferimento a quanto controdedotto alle opposizioni n. 105 e 106 che l'istanza ripropone.

Osservazione n. 6 - MEZZANOTTE - QUARESIMA - RITI.

Si controdeduce:

In seguito alla ristrutturazione del primitivo « asse interquartiere » come da parere regionale e per la obiettiva impossibilità di mantenerlo nella sua primitiva ubicazione e dimensione per la presenza di numerose costruzioni lungo il suo percorso, parte delle aree dei richiedenti sono state liberalizzate dal vincolo viario e restituite alla destinazione R/1.

La richiesta, pertanto, può ritenersi parzialmente accolta.

La modifica è graficizzata nell'allegata tav. 2/1 bis all. A).

Osservazione n. 7 - TUCCERI-MARTINI.

Si contraddeduce:

Non si ritiene che l'aumento dell'indice di edificabilità debba essere ammesso in quanto l'indice già attribuito al terreno di proprietà (1,8 mc/mq) è tale che un eventuale aumento determinerebbe squilibrio dei pesi urbanistici previsti dal P.R.G. nella zona. Va pure tenuto conto che il parziale accoglimento della opposizione n. 76 ha già consentito al richiedente il recupero di parte dell'area di sua proprietà.

Osservazione n. 8 - SOC IMMOBILIARE VIGNE DI MORENA.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute al punto 1), premesso che il lotto della ricorrente era, secondo il P.R.G., interamente destinato a zona F1, premesso ancora che secondo il p.p. il lotto stesso è investito in parte da una strada e considerato che sul lotto è stata rilasciata regolare licenza di costruzione per un fabbricato, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di modificare il tracciato viario spostando l'asse stradale verso il confine del lotto destinando a zona R1 la parte di lotto così vincolata. La strada di cui sopra viene ridotta a m. 10,50 con l'aggiunta di una fascia della larghezza di m. 5, per il parcheggio delle auto dirette al servizio scolastico. Per salvaguardare, infine, il campo da tennis esistente è già recintato, viene ridotta pure a m. 10,50 la larghezza dell'ultimo tratto di Via delle Vigne di Morena.

Osservazione n. 9 - MICCIARELLI POMPEI.

Si controdeduce:

Si fa riferimento a quanto controdedotto in merito alla opposizione n. 77, a suo tempo presentata dai richiedenti e alla opposizione n. 63, punto 1).

Si è ritenuto invece di lasciare inalterato il testo delle seguenti controdeduzioni non confermate dalla Regione Lazio per le ragioni che si adducono singolarmente:
Osservazione n. 59 - PROCIDA ANTONIO (vedi osservazione n. 74)

Osservazione n. 66 - G.B. DE LUCA

Poiché sull'area di proprietà del ricorrente destinata a zona M3 dal P.R.G. è stato già progettato ed è in corso di realizzazione un complesso scolastico comprendente scuola materna, elementare e media (nel rispetto, però, di « standards » urbanistici non aggiornati, essendo trascorsi alcuni anni dalla fase iniziale della progettazione), sembra eccessivo prevedere una scuola media anche sull'area già destinata a servizio sanitario, (n. 6), come già controdedotto al par. I (servizi pubblici), data la vicinanza delle due aree. Più opportuno sembra incrementare la zona M3 di P.R.G. nei modi già previsti dal p.p. in esame oltre che riducendo il parcheggio a nord, come suggerito dal parere regionale, onde ricondurre il complesso in via di realizzazione al rispetto degli attuali standards relativi alla edilizia scolastica. Constatato poi che la cubatura di P.R.G. afferente la proprietà del ricorrente (per la maggior parte destinata a zona F1 e per la restante parte a zona M3) era effettivamente maggiore di quella che deriva dalla soluzione di cui sopra, si conferma la destinazione a zona C2 della porzione di proprietà compresa tra la via di p.p. e la via Anagnina, così come precedentemente controdedotto.

Osservazione n. 74 - MARRA ANTONIO ed altri

Il parere regionale subordina ogni decisione in merito alla possibilità di reperire altre aree pubbliche nelle zone R5.

Poiché per le zone già con destinazione G4 è sembrato eccessivo reperire altre superfici per pubblici servizi, essendo quelle previste già sufficienti a soddisfare gli « standards » urbanistici, si conferma quanto già affermato in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il p.p. 4/F.

Osservazione n. 144/61 - SPALLETTA CLAUDIO

Poiché non si è ritenuto di accogliere il punto 1) della opposizione n. 53, a cui il parere regionale fa riferimento, vale quanto già espresso in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate dagli interessati avverso il p.p. 4/F adottato.

Osservazione n. 150 - ULISSE PIERINA

L'opposizione non si è identificata, come affermato nel parere regionale, con quella numero 108 in quanto si riferisce ad un lotto contiguo della medesima proprietaria, intende confermato pertanto quanto già affermato in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentato dagli interessati avverso il p.p. adottato.

O) Considerazioni sulle norme tecniche (pag. 86 del parere regionale).

Il testo delle norme tecniche viene restituito aggiornato secondo quanto richiesto dal parere, tranne che nei casi sotto-elencati:

Art. 12 - Negozi nelle zone di distacco

Si ritiene che l'art. 12 debba essere mantenuto nella sua stesura originaria in quanto stabilisce una norma legata a precise scelte urbanistiche tendenti alla realizzazione di fasce continue di negozi limitando le interruzioni alle sole zone di accesso pedonali e carrabili alle retrostanti costruzioni. Per quanto si riferisce al punto 7) dell'art. 3 delle norme tecniche di P.R.G. il temuto contrasto non pare sussistere in quanto, mentre detto articolo si rife-

risce ad accessori nelle zone di distacco, si tratta nel caso specifico di negozi che, parte integrante dell'edificio stesso, si protendono sino al confine.

Art. 19 - Mutua posizione dei volumi residenziali e non residenziali

Il testo originale dell'articolo è stato modificato in conformità a quanto prescritto per l'analogo art. 16 del p.p. 20/F « Labaro » approvato con delibera della G.R. n. 3808 del 3 agosto 1976.

Art. 14 - Attività artigianali (pag. 88 del parere regionale).

Per quanto concerne l'integrazione proposta per l'art. 11, non si concorda sulla opportunità della limitazione della concessione ai soli casi di conduzione familiare in quanto, mentre non appaiono rilevanti i vantaggi scaturiti da un siffatto sistema di gestione, non esistono neppure gli adeguati strumenti di controllo necessari. Per quanto attiene la natura non modesta degli insediamenti, il vincolo è già imposto nella originaria stesura dell'articolo di cui si tratta.

Capo VI - Comprensori F/2 ricadenti nel perimetro di p.p.

Gli articoli 31-32-33 sono stati soppressi e sostituiti dagli articoli 31-32-33 di nuova formulazione, ad integrazione di quanto richiesto dal parere regionale.

Art. 41 - Costruzioni accessorie

In relazione a quanto definito dalle presenti controdeduzioni per i negozi nelle zone di distacco (art. 12) si è dell'avviso che il testo originario dell'art. 41 debba rimanere inalterato.

Art. 42 - Distacchi ed inclinate

Il testo originario dell'articolo è stato modificato, in conformità al testo aggiornato delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvato con deliberazione di G.R. n. 689 del 6 marzo 1979.

Art. 44 bis - Impianti distributori carburanti e stazioni servizio

A seguito della rielaborazione dello schema di viabilità del p.p. richiesta dal parere regionale, sono state aggiunte le norme relative ai suddetti impianti che fanno parte integrante delle attrezzature viarie.

Artt. dal 52 al 59 - Edificazione nell'ambito della « lottizzazione obbligatoria »

Sono stati aggiunti i suddetti artt. che contengono le norme relative al progetto planivolumetrico secondo il quale si attuerà il comprensorio F2, come richiesto dal presente parere a pag. 12. Infine alle norme tecniche di attuazione viene allegato il disciplinare per l'attuazione del comprensorio F2.

P) Varianti al P.R.G. (pag. 93 del parere regionale).

— Variante n. 22

Vedere nota relativa alla edificazione residenziale

— Variante n. 30

Si è ritenuto di mantenere la destinazione N anche se risulta soppressa la fascia di rispetto della già prevista autostrada degli acquedotti, data la eseguità e la forma del relitto edificabile che risulterebbe dall'accoglimento della richiesta contenuta nel parere regionale.

— Varianti n. 36 e 37 (pag. 97 del parere regionale)

Si allega al presente provvedimento una planimetria con l'esatto perimetro (All. F - sc. 1:1000) della convenzione Romalli, a giustificazione dello stralcio di un'area, destinate poi

a zona F1, dal perimetro erroneamente riportato sugli elaborati di P.R.G. (variante 36).

Per la variante n. 37 vale quanto affermato sotto la lett. c) delle presenti controdeduzioni al parere regionale.

Per quanto concerne le proposte di varianti di cui alle pagg. 97-98 del parere regionale, sono state modificate come richiesto le relative formulazioni.

— Variante n. 41 (pag. 96 del parere regionale)

La variante in oggetto, per quanto concerne l'aggiornamento sulla base del P.R.G. ora vigente, decade, giusto quanto affermato dal parere regionale (pag. 96); per quanto, secondo il detto parere, modifica il P.R.G. stesso, la variante non è proponibile riguardando un'area di cui è previsto lo stralcio.

Viene pertanto soppressa nell'elenco delle varianti che compare a pagina 12 della relazione tecnica.

— Variante n. 44

Questa variante, aggiunta all'elenco di quelle precedenti, riguarda la trasformazione di una zona M3 (n. 7) a zona N attrezzata per lo sport, operata nel riesame delle zone a servizi pubblici e a verde pubblico, in seguito a quanto richiesto dal parere regionale.

Q) Considerazioni sulla relazione tecnica

L'elenco completo delle varianti al P.R.G. operate dal presente p.p., per alcune delle quali si è modificato il testo come richiesto da parere regionale (vedi precedente comma F), è inserito per intero alla pag. 9 della relazione tecnica (elaborato grafico 8bis) allegato al presente provvedimento.

Questo ultimo è stato necessariamente aggiornato, dovendosi tener conto di alcune modifiche alla viabilità principale del comprensorio verificatesi nel tempo e della revisione delle norme tecniche effettuata a seguito di parere regionale.

b) di esprimere, in merito alle 68 osservazioni (di cui una presentata direttamente alla Regione Lazio) ed opposizioni presentate avverso le suindicate proposte di modifica, i pareri qui di seguito riportati a fianco di ciascuna opposizione:

Opposizione n. 1 - FALMESCA PIETRO

L'area di riserva per servizi, di cui fa parte il lotto dell'opponente, comprende pure un lotto già edificato. Si chiede la rimozione della destinazione pubblica per l'esiguità dell'area residua.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta trattandosi di area che non ha formato oggetto delle proposte di modifica di cui si discute.

Opposizione n. 2 - FALMESCA PIETRO

L'area di riserva per servizi, di cui fa parte il lotto dell'opponente, comprende pure un lotto già edificato. Si chiede la rimozione della destinazione pubblica per l'esiguità dell'area residua.

Si controdeduce: rinviando alle controdeduzioni all'opposizione n. 1

Opposizione n. 3 - SAPORI GIOVANNI

Il lotto in esame, al netto delle aree da espropriare per le due sedi stradali, è troppo esiguo. Si chiede il passaggio da zona C1 a zona R1.

Si controdeduce rinviando alle controdeduzioni all'opposizione n. 1

Opposizione n. 4 - FRONTISTI, Via Fontanile Anagnino

Viene contestato lo spostamento dell'asse stradale rispetto al piano adottato, richiamando verbali di linee e quote già fissati e licenze già rilasciate.

Si controdeduce:

L'asse stradale di Via del Fontanile Anagnino è stato spostato verso Nord in seguito all'accoglimento dell'opposizione n. 130 prodotto a seguito della 1ª pubblicazione, anche perché a quella data i terreni interessati risultavano liberi. I verbali di linee e quote successivamente rilasciati non tengono conto invece dello spostamento subito poi dalla strada. Peraltro tale spostamento comunque non pregiudica i fabbricati nel frattempo costruiti, per cui si ritiene che l'opposizione sia da respingere.

Opposizione n. 5 - Soc. CASABELLA

Si contesta che la Via Vigne Morena abbia subito una deviazione rispetto al progetto originario per favorire un privato (Marra Antonio) che per giunta avrebbe costruito abusivamente (ricorso n. 73 al p.p. adottato).

La modifica stradale comporta un danno alla proprietà dell'opponente che pertanto chiede che sia ridotta l'ampiezza stradale da n. 15 mt. a 9 mt. e che ne sia ripristinato il tracciato previsto dal p.p. adottato.

Si controdeduce:

Va premesso che il lotto della Soc. ricorrente era, secondo il P.R.G., interamente destinato a zona F1 mentre secondo il p.p., modificato in seguito all'accoglimento della opposizione n. 73, il lotto stesso è investito da una strada che ne pregiudica in parte la utilizzazione. Tenuto conto delle effettive esigenze viarie della zona, anche per l'accoglimento di quanto richiesto dalla confinante Soc. Vigne di Morena in un esposto presentato direttamente alla Regione, si propone di ridurre a mt. 10,50 la larghezza del tratto finale della Via delle Vigne di Morena, mantenendone il primitivo tracciato. Ciò consente pure di salvaguardare la proprietà del frontista sig. Marra, la cui opposizione (n. 73) è stata accolta dal Comune di Roma. La proposta di modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata al presente provvedimento con la lettera 2/1 bis all. a). La parte di area così liberalizzata dal vincolo stradale viene destinata a zona R1 (mc. 1,5/mq.).

Opposizione n. 6 - Soc. Immobiliare VIGNE MORENA

Si contesta che la Via Vigne Morena abbia subito una deviazione rispetto al progetto originario per favorire un privato (Marra Antonio) che per giunta avrebbe costruito abusivamente (ricorso al p.p. adottato n. 73) sulle particelle 97-410-411-160. La modifica stradale comporta un danno all'edificio con recinzione a campo da tennis già costruiti con licenza del 1970-1972.

Si chiede di ridurre l'ampiezza stradale da mt. 15 a mt. 9 e di ripristinare il tracciato come in prima pubblicazione.

Si controdeduce rinviando al parere regionale relativo all'istanza n. 8 presentata dalla Società interessata direttamente alla Regione.

La proposta di modifica è graficizzata nella planimetria 2/1 bis all. a) allegata al presente provvedimento.

Opposizione n. 7 - CARLETTI GIUSEPPE, MICARA PIERINA

Gli opposenti sono proprietari di un terreno in parte fuori dei limiti del p.p., in parte destinato a capus scolastico. Presentarono osservazioni al p.p., che fu respinta. La ripropongono sostenendo che il campus è troppo grande e decentrato. Ne chiedono lo spostamento su terreno di proprietà del Comune di Frascati e chiedono che tutta la proprietà venga de-

stinata a zona residenziale o almeno la parte non interessata al campus (che però è fuori dei limiti del p.p.).

Si controdeduce rinviando a quanto controdedotto all'opposizione n. 1.

Va inoltre rilevato che con l'opposizione vengono riproposte tesi già valutate e respinte nelle controdeduzioni alle opposizioni a suo tempo presentate avverso al p.p. adottato e che parte delle aree è fuori del perimetro del p.p. medesimo.

Opposizione n. 8 - INNOCENTI GIUSEPPE

L'opponente, proprietario di un lotto destinato dal p.p. parte a zona L2, parte a zona R1 parte a zona soggetta a inedificabilità, osserva che tale frazionamento lo rende praticamente inutilizzabile e chiede che tutta l'area sia destinata a zona L2, onde consentirgli di impiantare un capannone per i trattamenti galvanici, attività che già esegue altrove.

Si controdeduce rinviando alle controdeduzioni all'opposizione n. 1.

Opposizione n. 9 - DE SANCTIS OLGA.

La strada di scorrimento prevista dal p.p. non può essere realizzata poiché interessa un fabbricato di circa 750 mc. costruito con licenza n. 1727 del 12 dicembre 1970.

Si controdeduce:

Si esprime il parere che l'opposizione possa essere accolta, in quanto lo studio più approfondito della zona interessata ha condotto a sostanziali modifiche del primitivo « asse interquartiere ». L'area liberalizzata dal primitivo vincolo può essere destinata a zona R1 (mc. 1,5 mq.) e la proposta di modifica è riportata nell'allegata planimetria 2/1 bis all. a).

Opposizione n. 10 - PRINCIPESSA ROBERTO.

Poiché il fabbricato dell'opponente viene interessato da una sede viaria si chiede lo spostamento della stessa.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta in quanto la viabilità della zona interessata è stata ridimensionata, tenendo conto dello stato di fatto e di quanto suggerito dal parere regionale. L'area liberalizzata dal vincolo primitivo può essere destinata a zona C1 (mc. 1,8/mq.). La proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1bis, All. A.

Opposizione n. 11 - MICCIARELLI WILMA.

L'opponente è proprietaria di un fabbricato, in via del Fosso dell'Acqua Marina, che è interessato dal sistema viario. Sostiene che la via di cui sopra è prevista solo come strada di servizio ai lotti interni e ne chiede la riduzione a mt. 14.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, riproponendo richiesta già respinta in sede di controdeduzione alle opposizioni al p.p. adottato. Va precisato comunque che il previsto allargamento stradale non pregiudica l'esistenza del fabbricato (vedi opp. 77 al p.p. adottato).

Opposizione n. 12 - PAOLUCCI ELENIO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato in Via Torre di Morena che è interessato dal sistema viario. Propone una soluzione di variante che rispetti la costruzione esistente.

Si controdeduce che l'opposizione non può essere accolta in quanto la precedente analoga opposizione al p.p. adottato è stata già parzialmente accolta proprio per non danneggiare il fabbricato esistente (vedi opp. n. 3 al p.p. adottato).

Opposizione n. 13 - CIOCCA NANDO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce:

L'opposizione è da ritenersi già accolta in quanto il riesame della viabilità ha portato alla soppressione della destinazione « pedonale » del tratto occidentale di Via della Torre di Morena, come richiesto dall'opponente. Tale modifica è graficizzata nella tav. 2/1 bis allegato A).

Opposizione n. 14 - VIRGILIO GAETANO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti).

Si controdeduce rinviando alle controdeduzioni alla opposizione n. 13.

Opposizione n. 15 - VIRGILIO GAETANO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica, sia considerato carrabile onde garantire lo accesso ai lotti.

Si controdeduce come l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 16 - SANGERMANO GENNARO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 17 - MARCELLI PIETRO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 18 - D'ANIELLO SALVATORE - BARON NELLA.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 19 - DUCA LUIGI - GABRIELLI ESTER.

Gli opposenti sono proprietari di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di conduttura A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 20 - D'AMATA DOMENICO - RELPI NATALINA.

Gli opposenti sono proprietari di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di conduttura A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 21 - D'AMATA DOMENICO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di conduttura A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 22 - RELPI FEDERICO - SPIRIDIGLIOZZI ROSA.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiedono che detto tratto (esistente e fornito di conduttura A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 23 - RELPI GIUSEPPE.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di conduttura A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 24 - LEPORE VINCENZO.

L'opponente è proprietario di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e fornito di conduttura A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 25 - CALANDRINI GIUSEPPE - GALANDRINI MARIA.

Gli opposenti sono proprietari di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiede che detto tratto (esistente e for-

nito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 26 - RELPI FEDERICO - SPIRIDIGLIOZZI ROSA.

Gli opposenti sono proprietari di un fabbricato su un tratto di Via della Torre di Morena che il p.p. considera « pedonale e ciclabile ». Chiedono che detto tratto (esistente e fornito di condotta A.C.E.A., linea elettrica e telefonica) sia considerato carrabile onde garantire l'accesso ai lotti.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 13.

Opposizione n. 27 - BORIN VIRGILIO - SILVESTRIN MARIA.

Gli oppositori sono proprietari di un lotto di mq. 772, con sovrastante piccola costruzione, destinato a parco pubblico. Chiedono la destinazione a zona C1.

Si controdeduce:

L'opposizione non può dar luogo a provvedere trattandosi di zona che non è interessata e non ha subito delle modifiche di cui al presente atto, tenuto conto anche che il lotto interessato cade quasi interamente in una zona N di P.R.G. che il p.p. ha conservato.

Opposizione n. 28 - GAROFOLI TITO.

L'oppositore è proprietario di un lotto di mq. 1.700 con sovrastante costruzione, destinato in gran parte a parco pubblico ed in minima parte a zona R5. Chiede la destinazione C1 sostenendo che anche i lotti limitrofi sono edificati.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 27.

Opposizione n. 29 - GAROFOLI GIOV. - GAROFOLI ANNA - GAROFOLI FRANCO.

Gli oppositori sono proprietari di un lotto di terreno destinato dal p.p. 4/F a zona R5. Poiché sul terreno insiste già una piccola costruzione, chiedono la variante a zona C1.

Si controdeduce:

L'opposizione non può dar luogo a provvedere trattandosi di zona che non è interessata dalle modifiche di cui al presente atto. Va comunque precisato che la richiesta è inammissibile in quanto la destinazione R5 del lotto interessato ha origine dalla destinazione G4 del P.R.G. di tutta la fascia ai margini occidentali del piano.

Opposizione n. 30 - CAMILLI ELIA.

L'opponente è proprietaria di un terreno destinato dal p.p. a parco pubblico. Chiede la destinazione a zona C1.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 27.

Opposizione n. 31 - PROCIDA ANTONIO.

L'opponente è proprietario di un lotto, con sovrastante costruzione destinato per metà a parco pubblico, per metà a zona R5. Chiede la variante a zona C1.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 27.

Opposizione n. 32 - CAVALIERI BALDASSARRE - DI SISTO FILOMENA.

Gli opposenti sono proprietari di un lotto, con sovrastante costruzione, destinato per metà a parco pubblico, per metà a zona R5. Chiedono la variante a zona C1.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 27.

Opposizione n. 33 - COIANTE ANDREA.

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno che il p.p. divide longitudinalmente in zona C1 e zona R5. Poiché risulta impossibile ubicarvi una costruzione, data la strettezza delle due zone, chiede che il terreno sia destinato interamente a zona C1 o almeno ripartito trasversalmente nelle due zone per poterne usufruire. Chiede pure che la Via della Torre di Morena venga considerata carrabile, com'è attualmente e non pedonale (vedi opposizione 13 e seg.).

Si controdeduce:

Per la richiesta principale l'opposizione non può dar luogo a provvedimento trattandosi di zona che non è oggetto delle modifiche di cui tratta il presente provvedimento. Va comunque rilevato che il fatto che il lotto sia diviso longitudinalmente in due zone (R1 e C1) non impedisce l'accorpamento delle due cubature relative. La seconda parte dell'opposizione deve ritenersi invece già accolta, poiché la Via della Torre di Morena per la revisione generale della viabilità del p.p. è stata riconsiderata carrabile, come è di fatto, della larghezza di mt. 6,00.

Opposizione n. 34 - CINTI ADOLCO - BALLANTI SILVANA.

Gli opposenti sono proprietari di un lotto di terreno che il p.p. destina quasi interamente a parco pubblico ed in minima parte a zona C1. Chiedono che almeno metà del lotto sia destinato a zona C1.

Si controdeduce:

Per analogia si rinvia alle controdeduzioni alla opposizione n. 27.

Opposizione n. 35 - COIANTE ANDREA.

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno destinato a zona R5. Poiché afferma che il lotto è interamente edificato (allega catastale) chiede la variante a zona C1.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta, trattandosi di zona che non è oggetto di modifiche rispetto al piano adottato. La richiesta di destinare il lotto a zona C1 appare inammissibile per i motivi addotti in ordine alla opposizione n. 29.

Opposizione n. 36 - DI GIAMBERARDINO ANTONIO.

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno, con fabbricato, ricadente nella fascia di inedificabilità dell'autostrada degli acquedotti. La precedente opposizione è stata respinta (n. 144). Eretto in Comune a sé, Ciampino è variato il tracciato della detta autostrada come rileva la Sez. Urbanistica della Regione nel chiedere la soppressione del vincolo di inedificabilità per il tracciato ricadente nel p.p. La Regione stessa ritiene che « le opposizioni relative debbono ritenersi accolte ». . . L'opponente chiede pertanto l'eliminazione del vincolo, l'aumento dell'indice di 1,5 per adeguarsi allo stato di fatto, la possibilità di costruire nei negozi oltre che la cubatura residenziale.

Si controdeduce:

L'opposizione deve ritenersi accolta per ciò che riguarda l'abolizione del vincolo di inedificabilità lungo l'autostrada degli Acquedotti come da parere regionale (pag. 29). Appare invece inammissibile la richiesta di un aumento dell'indice di edificabilità per la salvaguardia dei fabbricati esistenti, come pure la possibilità di costruire negozi nel tratto finale della via dei sette metri che è stato declassato nello schema di viabilità del p.p. La mo-

difica relativa alla 1^a parte della opposizione è graficizzata nella tav. 2/1 bis all. A) allegata al presente provvedimento.

Opposizione n. 37 - VALERIANI UMBERTO.

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno interessato dalla fascia di inedificabilità autostrada acquedotti, da una zona a parco pubblico che si sovrappone in parte alla stessa e dalla fascia di rispetto della Metropolitana. Chiede: a) l'abolizione della inedificabilità, secondo il parere della Regione (v. osservazione n. 36); b) la possibilità di aprire negozi sulla via dei Setti Metri; c) l'abolizione (o la riduzione) del parco pubblico, giudicato inutile, da destinare in zona F1; d) la riduzione a mt. 5 della fascia di rispetto della Metropolitana.

Si controdeduce:

Per quanto già significato in esito alla opposizione precedente l'opposizione è da ritenersi accolta solo per ciò che riguarda l'abolizione della fascia di inedificabilità lungo il tracciato dell'Autostrada degli Acquedotti. La modifica proposta è graficizzata nella tavola 2/1 bis all. A).

Opposizione n. 38 - DURANTINI CARLO.

L'opposizione ha lo stesso contenuto dell'opposizione n. 36. A questa ultima si rinvia anche per ciò che attiene le controdeduzioni.

Opposizione n. 39 - GIAMMARINI BERARDINO.

L'opposizione ha lo stesso contenuto della n. 36, alla quale si rinvia anche per ciò che attiene le controdeduzioni.

Opposizione n. 40 - MANCINI DOMENICO.

Idem come per la n. 39.

Opposizione n. 41 - Immobiliare FONTANILE ANAGNINO.

L'opponente ha un lotto che è in parte occupato dalla Metropolitana e in parte da parco pubblico (erroneamente definito verde privato - n.d.r.). Chiede che, pur rimanendo tale ultima destinazione come zona di rispetto se ne possa utilizzare la cubatura.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta, trattandosi di zona non variata rispetto al piano adottato e quindi non oggetto delle modifiche di cui al presente provvedimento.

Opposizione n. 42 - FRONTISTI VIA FONTANILE ANAGNINO.

Viene contestato lo spostamento dell'asse stradale rispetto al piano adottato richiamando verbali di linee e quote già fissati e licenze già rilasciate.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 4.

Opposizione n. 43 - n. 6 PROPRIETARI SINGOLI LOTTI.

Gli opposenti, proprietari di singoli lotti (alcuni con fabbricato abitato) destinati dal p.p. a zona di riserva per servizi pubblici e ad area di viabilità, chiedono la variante a zona R5 come i lotti limitrofi.

Si controdeduce:

L'opposizione ripropone quanto già richiesto con l'opposizione n. 78 al piano adottato. Poiché tale opposizione è stata a suo tempo respinta, ed avendo il piano ristrutturato mantenuto la destinazione di area di riserva per servizi di quartiere nell'area di proprietà dei ricorrenti, pur essendo variato l'assetto generale del piano stesso, l'opposizione non può essere accolta.

Opposizione n. 44 - OLIVIERI GIULIO.

L'opponente protesta perché non è stata accolta l'opposizione già a suo tempo presentata al p.p. adottato (144/43).

Si controdeduce:

La ristrutturazione del piano per adeguarlo alla situazione di fatto, alla luce anche del parere regionale, ha condotto a sostanziali modifiche del primitivo asse interquartiere. Il nuovo schema di viabilità non è più tale da pregiudicare il fabbricato esistente sul lotto del ricorrente, la cui opposizione deve pertanto ritenersi accolta. L'area liberalizzata dal vincolo è destinata a zona R2 (1,8 mc/mq). La proposta di modifica è graficizzata nella tavola 2/1-bis all. A).

Opposizione n. 45 - D'OLIMPIO FELICE.

L'opponente è proprietario di un terreno che il p.p. destina interamente a servizi e sede stradale. Conferma l'opposizione n. 106 già presentata all'epoca dell'adozione del p.p. e chiede che sia lasciata una parte del terreno come pertinente al fabbricato esistente costruito con regolari licenze.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in questa sede riferendosi ad area che non ha subito modifiche di destinazione rispetto al piano adottato, tenuto poi conto che essa ripropone richieste già respinte (v. opposizione n. 106) dopo la prima pubblicazione.

Opposizione n. 46 - FACCHINI MARIA.

L'opponente è proprietaria di un appezzamento di terreno che il p.p. adottato destina interamente a zona N e sede stradale. Con l'accoglimento parziale della opposizione n. 105 a suo tempo presentata, è stata concessa la destinazione R1 a parte del terreno. L'opponente chiede che tale destinazione venga estesa almeno a quella parte di proprietà che è rimasta zona N pur essendo interclusa tra due limitrofe zone R1.

Si controdeduce:

Considerato che l'opponente è proprietaria di un lotto che è stato già parzialmente restituito alla edificazione in seguito al parziale accoglimento della opposizione n. 105 al piano adottato, non appare ammissibile una ulteriore riduzione del parco pubblico, previsto già, peraltro, dal P.R.G. L'opposizione quindi non può essere accolta.

Opposizione n. 47 - DE LUCA GIOVANBATTISTA.

La proprietà dell'opponente, già destinata dal P.R.G. parte a zona F1, parte a zona N, parte a zona M3 e parte a sede stradale, è stata ulteriormente vincolata dal p.p. 4F che ha ampliato l'area prevista per il servizio scolastico, pur concedendo a parziale compenso un aumento dell'indice di fabbricabilità su una limitata porzione della proprietà. Inoltre è stato previsto dal p.p. un percorso pedonale sul confine nord-ovest, parallelo alla Via Niobe esistente. Si chiede: 1) l'abolizione del suddetto percorso pedonale; 2) l'abolizione del previsto « Asse interquartiere », come suggerito a proposito dalla stessa Regione Lazio; 3) la re-

stituzione nella disponibilità edificatoria dell'area compresa tra il servizio di P.R.G. e il previsto Asse.

Si controdeduce:

Nella ristrutturazione del piano, operata a seguito di parere regionale, si è tenuto conto solo parzialmente (per i motivi addotti per l'opposizione n. 66 con le controdeduzioni comunali al parere regionale medesimo) di quanto il parere stesso suggeriva come modifica alle controdeduzioni comunali relative alla predetta opposizione n. 66 già presentata dal richiedente in sede di prima pubblicazione del p.p.

L'opposizione può pertanto ritenersi accolta solo per quanto riguarda il primo punto e la relativa proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1 bis - all. a). Per quanto riguarda il punto secondo, in sede di ristrutturazione del p.p. si è ridimensionato il primitivo « Asse interquartiere » anche per adeguarlo alla reale situazione edilizia.

Per quanto attiene invece il terzo punto della richiesta esso non può essere accolto in quanto l'area a parcheggio è necessaria.

Opposizione n. 48 - PIZZI FRANCO.

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno che il p.p. adottato destinata per 2/3 a zona R1 e per 1/3 a sede viaria a verde di rispetto. L'opponente non aveva presentato opposizione dopo la prima pubblicazione del p.p. Nel p.p., variato, una modifica del tratto Nord dell'asse interquartiere ha peggiorato la situazione del lotto in esame, riducendo notevolmente la zona edificabile. Dopo lunghe considerazioni sull'asse interquartiere e citando anche il parere dubitativo della Regione, l'opponente chiede il ripristino della vecchia soluzione o almeno che, cedendo gratuitamente le aree impegnate dalla viabilità e dal verde, gli venga concessa l'intera cubatura afferente il lotto.

Si controdeduce:

Le sostanziali modifiche apportate al tracciato del primitivo asse interquartiere, a seguito di parere regionale e per l'opportuno adeguamento alla situazione di fatto, hanno eliminato buona parte delle sedi viarie già previste sul lotto del richiedente, essendosi ridotte le stesse a un passaggio pedonale di collegamento tra la Via Anagnina e il previsto servizio scolastico.

L'opposizione può quindi ritenersi accolta.

La conseguente proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1 bis - all. a).

Opposizione n. 49 - COLAGROSSI PIETRO.

L'opponente è proprietario di un lotto (con fabbricato abitato) che il p.p. adottato destinava a zona M3 (attrezzature religiose). Il p.p. variato non altera tale destinazione, avendo respinto la primitiva opposizione dello scrivente. Questi chiede ancora l'eliminazione del vincolo dal proprio lotto, sostenendo che l'area per il complesso religioso è eccessiva.

Si controdeduce rinviando per analogia alle controdeduzioni all'opposizione n. 45.

Opposizione n. 50 - TROMBA MARIA.

L'opponente è proprietario di un lotto (con fabbricato abitato) che il p.p. adottato destinava a zona M3 (attrezzature religiose). Il p.p. variato, non altera tale destinazione, avendo respinto la primitiva opposizione dello scrivente. Questi chiede ancora l'eliminazione del vincolo dal proprio lotto, sostenendo che l'area per il complesso religioso è eccessiva.

Si controdeduce come per la opposizione n. 49.

Opposizione n. 51 - RAPARELLI AUGUSTO.

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno con fabbricato costruito con licenza nel 1947 (?), destinato a zona M3 (serviziannonari). Sostiene che tale destinazione contrasta con la consistenza edilizia e chiede che, almeno dal suo lotto, venga tolto il vincolo, restituendolo alla zona R1 e dichiarandosi disposto a cedere gratuitamente l'area destinata a strada.

Si controdeduce:

L'opposizione non può dar luogo a provvedere riguardando un'area che non ha subito modifiche rispetto al piano adottato. Va comunque precisato che l'area in questione era già vincolata a zona M3 dal P.R.G. (variante del 17 ottobre 1967) e pertanto vale per essa quanto affermato a pag. 5 della relazione tecnica e cioè: « Le aree M3 di P.R.G., compromesse da costruzioni abusive esistenti si sono riconfermate come aree di riserva per servizi di quartiere ». Poiché il richiedente afferma che l'edificio è stato realizzato in forza di licenza del 1947, va rilevato che per i lotti costruiti con regolare licenza vale quanto affermato in sede di controdeduzioni al punto 2) della opposizione n. 144 al piano adottato.

Opposizione n. 52 - Soc. FATME.

La Soc. Fatme ottenne la licenza di costruzione n. 1488 del 24 ottobre 1959 dopo aver vincolato l'intero lotto di terreno al servizio del complesso progettato (atto rogito notaio Grassi del 17 ottobre 1959). Successivamente, il P.R.G. del 18 dicembre 1962 e la successiva variante adottata il 17 ottobre 1967, destinarono la porzione di area prospiciente la Via Anagnina a verde pubblico. (L'opponente non cita l'osservazione contro tale destinazione di P.R.G.). Il p.p. 4F adottato il 16 febbraio 1971 destinava la medesima porzione di area a parcheggio pubblico. Contro tale destinazione la Fatme ha presentato opposizioni in data 17 giugno 1971 e 18 ottobre 1973.

La competente Commissione Consiliare Permanente ritenne di accogliere tali ricorsi purché la Fatme si impegnasse a destinare l'area in esame ad una seconda a parcheggio per i propri dipendenti, nonché una terza ad asilo-nido aziendale. La Fatme, previo accordo con il Comune, ha provveduto a ciò con atto a rogito notaio Napoleone in data 24 novembre 1973 regolarmente trascritto. Ora il parere regionale (n. 700 del 20 marzo 1976) subordina la destinazione dell'area sulla Via Anagnina a parcheggio dipendenti, al fatto che la Soc. Fatme metta a disposizione altra area per parcheggio pubblico. La Fatme si oppone citando gli accordi già stipulati e affermando che tutta l'area di sua proprietà è impegnata dagli impianti.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta in quanto l'area di proprietà della Società ricorrente, sita in fregio alla Via Anagnina, viene destinata a zona L1 con vincolo di destinazione a parcheggio, come graficizzato nell'allegata planimetria 2/1 bis all. A). Tale destinazione viene attribuita, a modifica della primitiva previsione del p.p. adottato, facendo riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica (come da verbale della seduta in data 6 novembre 1973) e accettato dalla Società Fatme che al riguardo ha assunto impegno formale con atto d'obbligo (rogito notaio Napoleone in data 24 novembre 1973, regolarmente trascritto) e cioè: vincolo di destinazione a parcheggio per l'area in esame, nonché reperimento all'interno della fabbrica di un'area da destinare a parcheggio per i propri dipendenti e di una ulteriore superficie su cui realizzare un asilo nido aziendale. Le aree suddette sono graficizzate nella planimetria allegata all'atto d'obbligo di cui sopra.

Viene pertanto a decadere la precedente richiesta, formulata dall'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni alla opposizione presentata dalla Soc. Fatme, di reperire in zona adiacente alla fabbrica un'area da sistemare a parcheggio pubblico.

Opposizione n. 53 - ROMALLI CESARE.

L'opponente è proprietario di un appezzamento di terreno destinato dal p.p. a parco pubblico. Ha presentato a suo tempo ricorso che, evidentemente è stato respinto. Avanza nuovamente opposizione, affermando che sul terreno esiste un'azienda agricola che fa parte della zona « vino tipico di Frascati » protetta in forza di apposito Decreto Presidenziale. Chiede che sia restituita al terreno la destinazione agricola o che parte dello stesso sia resa edificabile come la limitrofa R1 onde poter, col ricavato della vendita impiantare altrove la sua attività agricola.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in questa sede trattandosi di zona che non ha subito modifiche rispetto al piano adottato e la cui destinazione a zona N era già prevista dal P.R.G.

Opposizione n. 54 - BELLIZZI GIULIO.

L'opponente è proprietario di un'area che il p.p. 4/F destina a zona M3 (scuola materna). Poiché sul suo terreno già sorgono degli impianti sportivi, costruiti a sue spese ed in zona dove c'è totale carenza di sport organizzato, l'opponente chiede la destinazione a verde sportivo.

Si controdeduce:

L'opposizione non andrebbe accolta trattandosi di zona che non ha subito modifiche rispetto al piano adottato e la cui destinazione a zona M3 era già prevista dal P.R.G. Peraltro va detto comunque che nella rielaborazione del piano, un'analisi più approfondita delle esigenze di aree per scuola materna e verde di quartiere ha condotto a fissare questa ultima destinazione per l'area in esame. La proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1 bis all. A).

Opposizione n. 55 - RAPARELLI BRUNO (Fuori termine).

L'opponente è proprietario di un lotto di terreno con fabbricato, destinato a zona M3-serviziannonari. Sostiene che tale destinazione contrasta con la consistenza edilizia e chiede che il suo lotto sia destinato a zona R1.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 51.

Opposizione n. 56 - FONTEMAGGI VALERIANO.

L'opponente è proprietario di un terreno, con soprastante edificio costruito con regolare licenza nel 1962 che è destinato a servizi di quartiere. Come facente parte del Consorzio lottisti di Morena ha presentato al p.p. adottato l'opposizione n. 144, che è stata respinta.

Si controdeduce rinviando alle controdeduzioni alla opposizione n. 51, tenendo presente che il richiedente ha già presentato, in sede di piano adottato, una opposizione (n. 144/22) che è stata respinta.

Opposizione n. 57 - CAPOCCIA LIVIO.

L'opponente è proprietario di un terreno con soprastante edificio costruito con regolare licenza nel 1962 che è destinato a servizi di quartiere. Come facente parte del Consor-

zio lottisti di Morena ha presentato opposizione (n. 144), che è stata respinta.

Si controdeduce come per l'opposizione n. 56.

Opposizione n. 58 - QUARESIMA GINA, TOMASSINI PINA, MEZZANOTTE FRANCO.

Gli opposenti sostengono che il p.p. 4/F è stato modificato rispetto all'originale piano del 1962 in base al quale hanno acquistato il terreno allora edificabile. Ora il tracciato allargato della strada ed il necessario distacco dalla stessa assottigliano il lotto sino a renderlo inutilizzabile. Chiedono di ridurre la larghezza stradale. Hanno presentato progetto edilizio nel 1974 che non ha avuto seguito.

Si controdeduce:

La ristrutturazione del piano a seguito di parere regionale e per adeguarlo alla situazione di fatto ha condotto a sostanziali modifiche del primitivo asse interquartiere. Il nuovo schema di viabilità interessa solo marginalmente la proprietà dei richiedenti, la cui opposizione, pertanto, è da ritenersi parzialmente accolta. La proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1 bis all. A.

Opposizione n. 59 - ZIINO MASSIMO.

L'osservazione riguarda un'area esterna al p.p. 4/F (nucleo perimetrato CENTRONE).

Si controdeduce:

L'opposizione non è pertinente, trattandosi di proprietà che non ricade entro il perimetro del p.p. 4/F « Casal Morena ».

Opposizione n. 60 - DE LUCA GIOVANBATTISTA (Fuori Termine).

Chiede: 1) la trasformazione in verde privato della fascia di verde pubblico prospiciente la Via Anagnina; 2) che la stessa venga adeguata alla situazione di fatto; 3) che la Via Niobe non sia considerata pedonale; 4) che venga eliminato il cosiddetto « asse interquartiere »; 5) di accorpate sulla residua proprietà la cubatura delle aree destinate a zona pubbliche, considerandola in via subordinata non residenziale, in cambio della cessione gratuita delle aree stesse.

Si controdeduce: per quanto riguarda il punto 1) ed il punto 2) si precisa che la ristrutturazione del piano ha condotto ad un riesame generale della viabilità, in particolare della Via Anagnina il cui grafico è stato adeguato alla reale situazione, con alcune modifiche previste per il tratto tra la via dei Sette Metri e la Via della Stazione di Ciampino, con l'abolizione della fascia di verde pubblico parallela al tracciato della via stessa sulla proprietà dell'opponente. Per quanto riguarda il punto 3) è stato abolito il percorso pedonale in corrispondenza della Via Niobe; per quanto riguarda il punto 4) nella ristrutturazione di cui sopra è cenno si è tenuto nel debito conto quanto espresso dal parere regionale (vedi controdeduzioni alla opposizione n. 47). Non appare ammissibile la richiesta del punto 5).

Opposizione n. 61 - Soc. « L'AQUILANA IMMOBILIARE » (Fuori Termine).

Chiede di poter edificare negozi.

Si controdeduce che la richiesta può ritenersi accolta nell'ambito della revisione generale effettuata per quanto riguarda la distribuzione dei negozi nel p.p. La proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1 bis all. A).

Opposizione n. 62 - DELFINI FILIPPA (Fuori Termine).

Chiede che non le venga espropriata un'area di 1.000 mq. che ricade nella zona M3 di Ponte Linari.

Si controdeduce:

L'opposizione, peraltro non pertinente in questa specifica fase del procedimento in quanto riguarda un'area che non ha subito modifiche rispetto al piano adottato, non può essere accolta in quanto la proprietà della scrivente era già destinata a zona M3 di P.R.G. e su di essa la Ripartizione V Direzione Edilizia Scolastica, ha già progettato un fabbricato per la scuola elementare.

Opposizione n. 63 - STEFANETTI PIETRO, ed altri (Fuori Termine).

Chiedono lo spostamento di una strada di accesso ad una zona M3.

Si controdeduce:

La richiesta degli scriventi può essere accolta in quanto non modificativa delle volumetrie realizzabili con la primitiva soluzione di p.p. Poiché la richiesta appare formulata, previo accordo dei proprietari interessati, la breve strada di accesso all'area di servizi pubblici n. 22 può essere traslata per intero sulla particella n. 337. Il parcheggio pubblico originariamente previsto può essere incorporato nell'area pubblica che, divenuta più regolare, potrà essere meglio sfruttata distribuendo razionalmente edifici e spazi scoperti, come graficizzato nell'allegata planimetria 2/1 bis all. A).

Opposizione n. 64 - INNOCENTI GIUSEPPE (Fuori Termine).

L'opponente è proprietario di un lotto destinato dal p.p. parte a zona L2, parte a zona R1, parte a zona soggetta ad inedificabilità. Osserva che tale frazionamento lo rende praticamente inutilizzabile e chiede che tutta l'area sia destinata a zona L2 onde consentirgli di improntare un capannone per i trattamenti galvanici, attività che già esegue altrove.

Si controdeduce: rinviando alle controdeduzioni all'opposizione n. 8.

Opposizione n. 65 - BELLIZZI GIULIO (Fuori Termine).

Aggiunge documenti alla opposizione n. 54 alle cui controdeduzioni si rinvia.

Opposizione n. 66 - SALUCCI FRANCESCO (Fuori Termine).

Chiede che la Via Niobe non sia considerata pedonale.

Si controdeduce:

L'opposizione non è pertinente, in questa specifica fase del procedimento trattandosi di zona che non ha subito modifiche rispetto al piano adottato. Va peraltro ritenuta accolta in quanto il riesame generale della viabilità ha portato alla soppressione della destinazione « pedonale » della Via Niobe, come graficizzato nella tav. 2/1 bis all. A.

Opposizione n. 67 - PONTIFICIA OPERA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE.

L'Istituto richiedente intende ottenere una destinazione a servizi privati o un aumento dell'indice di edificabilità per ristrutturare edifici scolastici esistenti.

Si controdeduce:

L'istanza non può essere ritenuta pertinente in questa specifica fase della procedura in quanto si riferisce ad un'area che non ha subito modifiche rispetto al piano adottato.

Secondo il parere regionale, tuttavia, la richiesta può trovare accoglimento classificando l'area a zona R1 anziché R5, con utilizzazione non residenziale (art. 9 e 10 delle Norme Tecniche) che l'Istituto richiedente si impegnerà a rispettare mediante atto d'obbligo. La proposta di modifica è graficizzata nella tav. 2/1bis - All. A).

Il citato atto d'obbligo registrato è trascritto dovrà essere presentato al competente Ufficio Comunale prima della data di approvazione regionale del p.p. in argomento.

Opposizione n. 68 - TITTARELLI DELIO E ALTRI (Fuori Termine).

Chiedono che sui propri lotti di terreno (in parte già costruiti da anni, senza licenza) non venga confermata la destinazione a verde pubblico, ma venga prevista la possibilità di edificare.

(La medesima istanza è stata presentata in data 16 dicembre 1978 dal Comitato di Quartiere Morena Sud).

Si controdeduce:

L'opposizione, peraltro non pertinente in questo specifico momento della procedura in quanto riguarda un'area che non ha subito modifiche alla destinazione di zona rispetto al piano adottato, non può essere accolta in quanto le proprietà degli scriventi erano già destinate a zona N (parco pubblico) nel vigente P.R.G.

Le proposte di modifiche ed integrazioni conseguenti le controdeduzioni specificate nelle precedenti lettere a) e b), sono graficizzate nelle planimetrie appresso indicate che vengono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.

- Allegato A Tav. 2.1 bis sc. 1:2000 - Planimetria catastale e zonizzazione
- Allegato B Tav. 3 bis sc. 1:2000 - Planimetria catastale aree pubbliche
- Allegato C Tav. 2.1 bis sc. 1:2000 - Individuazione osservazioni e opposizioni
- Allegato D Tav. 5 bis - Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato E Tav. 8 bis - Relazione Tecnica
- Allegato F sc. 1:1000 - Progetto Lottizzazione « Romalli »
- Allegato G Tav. 1 sc. 1:10.000 - Piano Generale Centri Settoriali e Impianti P.T. Roma.

C) di inviare alla Regione Lazio la presente deliberazione nei termini di legge.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
F.to: L. PETROSELLI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: A. BENZONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. IOZZIA

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale che si rilascia a
Roma, il 20 DICEMBRE 1982

Da integrare con le modifiche, ~~integrati~~,
~~integrati~~ e prescrizioni di cui alla
D.G.R. 2852 dell'11.5.82



IL FUNZIONARIO

Folivelli